

Circolari 24 Fisco

15 Novembre 2016

Il Sole
24 ORE

Decreto fiscale: Voluntary 2.0

Il monitoraggio fiscale

La riapertura della collaborazione volontaria

CIRCOLARI 24 FISCO

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Il monitoraggio fiscale

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Non sono interessate



PROFESSIONISTI

Non sono interessati



PERSONE FISICHE

Tutte le persone fisiche

ABSTRACT

Per monitorare le attività detenute all'estero produttive di redditi tassabili in Italia ovvero potenzialmente produttrici di redditi ivi tassabili in futuro, il Legislatore fiscale ha introdotto un'apposita norma che obbliga i contribuenti a monitorare tali attività

COMMENTO

Ancorché annunciato, l'[art. 7 del DL 193/2016](#) riapre la procedura di collaborazione volontaria tra contribuente e Fisco per l'emersione di capitali irregolarmente detenuti all'estero.

Prima di vedere la portata di tale riapertura è bene ricordare che all'interno del nostro sistema fiscale vi è una norma che riguarda il cosiddetto “monitoraggio fiscale”: si tratta del [DL 167/1990](#).

Da un punto di vista soggettivo sono soggetti agli obblighi di monitoraggio le persone fisiche, società semplici e altri enti non commerciali residenti in Italia che detengono, sia a titolo di proprietà che di altri diritti reali (per esempio, nuda proprietà e usufrutto), anche in comunione, immobili situati all'estero o altri beni e investimenti potenzialmente produttivi di redditi.

Per quanto concerne l'ambito oggettivo, vanno monitorati tutti gli investimenti costituiti da beni, collocati all'estero, che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia sia nell'esercizio in corso che nel futuro. Tali investimenti, quindi, vanno sempre indicati, anche se non produttivi di redditi imponibili nel periodo d'imposta.

A titolo esemplificativo devono essere indicati, oltre agli immobili situati all'estero o diritti reali immobiliari o quote di essi, gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. Le attività patrimoniali detenute all'estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.

Devono essere altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi qualora il contribuente risulti essere il

“titolare effettivo”.

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera e vanno sempre indicate in quanto di per sé potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.

Deputato a raccogliere le informazioni degli investimenti all'estero, è il quadro RW della dichiarazione dei redditi. Come si è già detto gli investimenti vanno indicati in tale quadro anche se immessi in cassette di sicurezza.

Ricordando che l'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro, l'eventuale obbligo di compilazione del quadro RW scatta, anche in presenza di depositi o conti correnti che non hanno superato il valore massimo appena indicato, ove sia da versare l'Ivafe.

Si ricorda altresì che il Legislatore ha previsto che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi vengano meno, per le attività finanziarie e patrimoniali, qualora esse vengano affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari e per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, sempre che i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Il discorso è valido però nel rispetto di una condizione: deve esservi l'applicazione del prelievo da parte del soggetto intermediario che interviene nella riscossione dei flussi di cui sopra.

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

La riapertura della collaborazione volontaria

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Tutte le persone fisiche

ABSTRACT

Il Decreto fiscale riapre la collaborazione volontaria con il Fisco ossia la voluntary disclosure, istituto che è stato applicato per la prima volta lo scorso anno e che ha lo scopo di far emergere gli investimenti esteri

COMMENTO

Come già si è fatto cenno nella prima parte della presente circolare, l'[art. 7 del DL 193/2016](#) ha riaperto i termini per aderire alla collaborazione volontaria con il Fisco, la cui prima edizione si è conclusa, da un punto di vista degli adempimenti da porre in essere da parte dei contribuenti, sostanzialmente a dicembre dello scorso anno.

Volendo in questa sede evidenziare le principali caratteristiche della nuova edizione della collaborazione, è possibile aderire alla voluntary disclosure presentando l'istanza entro la data del 31 luglio 2017, con riferimento a tutte le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016. Da un punto di vista soggettivo non possono aderire alla procedura i soggetti che già si sono avvalsi della prima versione della collaborazione con il Fisco. Questo perché, naturalmente, una delle condizioni poste dalla norma era quella di indicare tutte le attività non dichiarate e non solo una parte di esse.

Le cause ostative alla collaborazione volontaria

La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui si è detto sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.

L'[art. 7 del DL 193/2016](#) prevede anche che la presentazione dell'integrazione dell'istanza, nonché i documenti e le informazioni che servono per la determinazione dei redditi che servirono a costituire le attività estere, possono essere presentati entro il 30 settembre 2017. È bene evidenziare, infatti, che al fine di poter aderire alla collaborazione volontaria, è necessario che il contribuente evidenzi in modo dettagliato le modalità attraverso le quali è venuto in possesso dei redditi che hanno poi formato gli investimenti o le attività, in genere, detenute all'estero e non dichiarate al Fisco.

Per le attività di collaborazione volontaria i termini di accertamento scadenti al 31 dicembre 2015 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ma “limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa”.

Sul fronte degli obblighi dichiarativi, ossia dell'indicazione nel quadro RW, viene anche disposto, così come nella prima edizione della collaborazione, che per le sole attività oggetto della nuova edizione della collaborazione volontaria, gli aderenti sono appunto esonerati dalla presentazione della predetta dichiarazione per il 2016 e per la frazione di periodo d'imposta antecedente alla presentazione dell'istanza che, come si è detto, deve avvenire al più tardi entro la data del 31 luglio 2017.

Per quanto riguarda le sanzioni, quelle relative all'obbligo di monitoraggio vengono ridotte del 40 per cento del minimo edittale ossia del 3 per cento degli importi non dichiarati, se ricorre una delle condizioni indicate nella tabella sottostante, ovvero ridotte del 15 per cento negli altri casi, e se si tratta di attività detenute in Paesi non a regime fiscale privilegiato. Stabilisce esattamente il [DL 193/2016](#) che l'applicazione della sanzione ridotta al 3 per cento, anziché il 6 per cento, opera “altresì se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA)”.

Condizioni per la riduzione del 40% delle sanzioni sul monitoraggio

Trasferimento attività in Italia o UE o SEE	Se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle finanze 4.9.1996 (in G.U. n. 220 del 19.09.1996)
Attività detenute in Italia UE o SEE	Se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute
Viewer	Se l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione

Le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute, vengono anche esse ridotte del 15 per cento del minimo edittale.

L'[art. 7 del DL 193/2016](#) prevede altresì che possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria al fine di “sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta”, anche i soggetti che non sono interessati dal monitoraggio fiscale ossia quelli diversi dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dalle società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016.

Infine, in questa sede vale la pena di sottolineare che qualora la collaborazione volontaria abbia a oggetto contanti o valori al portatore i contribuenti devono rilasciare, unitamente alla presentazione dell'istanza, un'apposita dichiarazione attraverso la quale attestino “che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167”, ossia reati diversi da quelli di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del Dlgs 74/2000 nonché diversi da quelli di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.

Inoltre, sempre con riferimento ai contanti o ai valori al portatore, i contribuenti provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario “in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi”. I contribuenti devono provvedere altresì, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, “al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura”.

SI RICORDA CHE

- Per poter accedere alla collaborazione volontaria è necessario spiegare al Fisco l'origine dei redditi serviti per effettuare gli investimenti esteri.
- La voluntary 2.0 riapre la possibilità di sistemare la propria posizione con il Fisco a livello di monitoraggio e riguarda le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.

SCHEMI E TABELLE

Decreto fiscale: Voluntary 2.0 – I punti salienti

L'ambito soggettivo del monitoraggio fiscale	Da un punto di vista soggettivo sono soggetti agli obblighi di monitoraggio le persone fisiche, società semplici e altri enti non commerciali residenti in Italia che detengono, sia a titolo di proprietà che di altri diritti reali (per esempio, nuda proprietà e usufrutto), anche in comunione, immobili situati all'estero o altri beni e investimenti potenzialmente produttivi di redditi.
L'ambito oggettivo del monitoraggio fiscale	Per quanto concerne l'ambito oggettivo, vanno monitorati tutti gli investimenti costituiti da beni, collocati all'estero, che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia sia nell'esercizio che nel futuro. Tali investimenti, quindi, vanno sempre indicati, anche se non produttivi di redditi imponibili nel periodo d'imposta. A titolo esemplificativo devono essere indicati, oltre agli immobili situati all'estero o diritti reali immobiliari o quote di essi di cui si è detto, gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. Le attività patrimoniali detenute all'estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.
Voluntary 2.0	Il Decreto fiscale ha riaperto i termini per aderire alla collaborazione volontaria con il Fisco, la cui prima edizione si è conclusa, da un punto di vista degli adempimenti da porre in essere da parte dei contribuenti, sostanzialmente a dicembre dello scorso anno.
I termini	È possibile aderire alla voluntary disclosure presentando l'istanza entro la data del 31 luglio 2017, con riferimento a tutte le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016. La norma prevede anche che la presentazione dell'integrazione dell'istanza, nonché i documenti e le informazioni che servono per la determinazione dei redditi che servono a costituire le attività estere, possono essere presentati entro il 30 settembre 2017.
